



SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 989/12

UDIENZA DEL

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

SEZIONE 38

04/09/2012 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

ORDINANZA

N°

41/38/12

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | RUSCHENA | SILVANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | URRU | SERGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROLLE | LAURA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

4/9/12

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 SET. 2012

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 989/12 depositato il 07/08/2012

- avverso la sentenza n. 33/21/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO

proposto dal ricorrente:

COSENZA DOMENICO
VIA FANTASIA 6 10040 LEINI TO

difeso da:

JERACE BIO FRANCESCO
VIA ASSAROTTI,11 10122 TORINO TO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7G021902363/2010 TRIB.ERARIALI 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7G021902363/2010 IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7G021902363/2010 IRAP 2005

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosaria Salamone)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE FERIALE

ORDINANZA

Con ricorso in appello depositato in data 07 agosto 2012, il contribuente Cosenza Domenico, già socio della Drin Drink srl, ha proposto appello avverso la sentenza n. 33/21/2011 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ha respinto il ricorso del contribuente, confermando il recupero a tassazione operato dall'Ufficio per l'anno 2005.

Con l'atto di appello, il contribuente ha altresì richiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della predetta sentenza nonché dei relativi avvisi di cui è causa.

Si oppone l'Ufficio all'istanza di sospensione e nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 04 settembre 2012, in camera di consiglio, le parti si sono richiamate alle rispettive conclusioni in atti.

Preliminarmente all'esame dell'elemento del "fumus boni iuris" ritiene il Collegio di dover valutare la sussistenza del periculum in mora, che pare potere sussistere nel caso di specie.

In effetti la norma richiede la ricorrenza del requisito indispensabile, ai fini della sospensione, non solo della gravità ma della irreparabilità del danno, carattere quest'ultimo che in questo caso deve desumersi, non dall'entità in assoluto delle somme dovute per sanzioni cui si fa cenno negli atti trattandosi di importi di entità modesta, ma proprio dalla situazione generale relativa alla società alla quale è stata concessa la sospensione.

Per l'elemento del "fumus boni iuris" ritiene il collegio di dover valutare come l'atto non sia manifestamente infondato e/o inammissibile.

Ritiene pertanto il Collegio opportuno l'accoglimento dell'istanza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'istanza di sospensione.

Così deciso in Torino, il 04/09/2012, nella camera di consiglio della Sezione FERIALE della Commissione Tributaria Regionale.

Il Giudice est.

Il Presidente